

Seduta N° 417

Adunanza 22 DICEMBRE 2023

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori
Luigi Genesio ICARDI

DGR 17-8007/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale n. 20/2022. Disposizioni sul registro dei birrifici artigianali, sul logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale e, per gli anni 2023-2024, per l'erogazione dei contributi regionali per la valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale, con spesa regionale complessiva di euro 300.000,00

A relazione di: Protopapa

Premesso che la legge regionale n. 20/2022 "Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale" sancisce, in particolare, che:

- all'articolo 1, comma 1, la Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare, valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione; incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime, con particolare riferimento alla produzione di luppolo, di orzo e delle altre coltivazioni necessarie per la produzione birraia artigianale, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale; promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore;
- all'articolo 1, comma 2, per le finalità sopra esposte, la Regione istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali; salvaguarda e valorizza le imprese di settore; incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile; promuove la formazione professionale degli operatori del settore; incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni; favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle

lavorazioni; promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana; promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni; favorisce la corretta informazione al consumatore anche attraverso attività finalizzate a promuovere la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto; favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

Richiamato, in particolare, che, in coerenza con le finalità sopra esposte, la suddetta legge regionale 20/2022, dispone che:

- è costituito un logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale, eventualmente declinato in una o più varianti (articolo 5, comma 1);
- la Giunta regionale stabilisce la regolamentazione del logo, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei microbirrifici aventi sede legale e produttiva nella Regione, in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato A alla medesima legge (articolo 5, comma 2);
- per il sostegno ad interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione, per gli incentivi all'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità, la Giunta regionale definisce, in particolare, le tipologie di spese ammissibili e per le eventuali variazioni, la disciplina delle modalità di erogazione, i termini di esecuzione degli interventi, l'attività di istruttoria, i controlli e i presupposti per la revoca dei contributi (articolo 4).

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata:

1. alla definizione dei criteri per l'iscrizione al registro dei birrifici artigianali ed alla disciplina del suo funzionamento;
 2. alla definizione grafica del logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale ed alla regolamentazione dell'uso connessa a progetti e accordi di filiera;
 3. alla definizione dei criteri, anni 2023-2024, per l'erogazione dei contributi regionali per la valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale, finalizzati a finanziare:
- tipologia A, la formazione (comprese le azioni formative volte a sviluppare la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la produzione della birra), l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera brassicola regionale, l'organizzazione di iniziative/eventi finalizzati a favorire la corretta informazione al consumatore anche promuovendo la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto, stimando un fabbisogno pari ad euro 40.000,00;
 - Tipologia B, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione, acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità, stimando un fabbisogno pari ad euro 260.000,00;

tenendo conto che i contributi sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (de minimis generale) la cui applicazione è stata prorogata fino al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Considerata l'imminente scadenza del Regolamento n. 1407/2013 (de minimis generale), gli aiuti saranno concessi, salvo diversa disposizione Comunitaria, sulla base del nuovo Regolamento relativo al regime de minimis generale.

Visto:

- la Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la DGR n 1 – 6763 del 27 aprile 2023 “Legge regionale 24 aprile 2023 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”;
- la D.G.R. 17-7391 del 03 agosto 2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023".

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 300.000,00, trova copertura finanziaria:

- per euro 40.000,00 nei limiti degli stanziamenti di spesa corrente iscritti in competenza sul capitolo 175698/2023 e sul capitolo 175698/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023-2024;
- per euro 260.000,00 nei limiti degli stanziamenti di spesa in conto capitale iscritti in competenza sul capitolo 257674/2023 e sul capitolo 257674/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023-2024.

Sentite, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20/2022, come da documentazione agli atti, in data 28 novembre 2023, le Organizzazioni più rappresentative dei settori agroalimentari, dell'artigianato, e dei microbirrifici .

Richiamato, inoltre, che:

- la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 istituisce in Piemonte l'Organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- l'articolo 5 della L.R. n. 16/2002 dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificato dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA

di approvare, in attuazione della legge regionale 20/2002:

- i criteri per l'iscrizione al registro dei birrifici artigianali e per la disciplina del suo funzionamento, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- la definizione grafica del logo relativo alle birre artigianali di filiera brassicola regionale e la disciplina di regolamentazione dell'uso connessa a progetti e accordi di filiera, di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- i criteri, per gli anni 2023-2024, per l'erogazione dei contributi regionali per la valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale, di cui all'Allegato C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzati a finanziare:

1. tipologia A, la formazione (comprese le azioni formative volte a sviluppare la coltivazione e la

lavorazione delle materie prime per la produzione della birra), l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera brassicola regionale, l'organizzazione di iniziative/eventi finalizzati a favorire la corretta informazione al consumatore anche promuovendo la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto, destinando risorse pari ad euro 40.000,00;

2. tipologia B, interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione, acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità, destinando risorse pari ad euro 260.000,00;

di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (de minimis generale) la cui applicazione è stata prorogata fino al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Considerata l'imminente scadenza del Regolamento n. 1407/2013 (de minimis generale), gli aiuti saranno concessi, salvo diversa disposizione Comunitaria, sulla base del nuovo Regolamento relativo al regime de minimis generale;

di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 300.000,00, trova copertura finanziaria:

- a. per euro 40.000,00 nei limiti degli stanziamenti di spesa corrente iscritti in competenza sul capitolo 175698/2023 e sul capitolo 175698/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023-2024;
- b. per euro 260.000,00 nei limiti degli stanziamenti di spesa in conto capitale iscritti in competenza sul capitolo 257674/2023 e sul capitolo 257674/2024 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 - annualità 2023-2024;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Legge regionale 20/2022. Registro dei birrifici artigianali: disposizioni sull'istituzione e sul funzionamento

Oggetto e finalità

In attuazione della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 20 "Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale", si disciplina l'istituzione, a fini conoscitivi e promozionali, ed il funzionamento del registro dei birrifici artigianali.

Definizioni

- a. birra artigianale: la birra che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, della legge 16 agosto 1962, n.1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non è sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b. piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dall'articolo 2135, comma 3, del codice civile;
- c. microbirrificio: l'attività che, nel rispetto dei requisiti previsti per il piccolo birrificio indipendente, produce meno di 10.000 ettolitri/anno;
- d. titolari dei birrifici: i soggetti produttori, che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie;

Requisiti di iscrizione al registro regionale

Per iscriversi al registro regionale, i soggetti produttori di birra artigianale devono possedere i seguenti requisiti:

- produrre birra artigianale all'interno del territorio della Regione Piemonte;
- essere titolari di Partita IVA idonea allo svolgimento dell'attività di produzione di birra artigianale;
- essere iscritti al Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente;
- essere iscritti all'Anagrafe Unica delle Imprese Agricole ed Agroindustriali.

Procedura di iscrizione

L'istanza di iscrizione è presentata utilizzando la procedura "Iscrizione al Registro dei birrifici artigianali" presente nei "Servizionline" di SistemaPiemonte.

Nelle more della messa in opera della procedura "Iscrizione al Registro dei birrifici artigianali" nei "Servizionline" di SistemaPiemonte, il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo, predisporrà apposita modulistica che dovrà essere

sottoscritta ed inviata al Settore tramite Posta Elettronica Certificata a cura del richiedente l'iscrizione al Registro.

L'iscrizione si intende perfezionata solo dopo che il suddetto Settore comunicherà tramite PEC al richiedente l'avvenuta iscrizione nel Registro ed il numero di iscrizione.

L'iscrizione al registro si intende tacitamente rinnovata fino a richiesta di cancellazione del produttore di birra artigianale.

Ogni iscritto al registro è tenuto a comunicare, entro il termine di 30 giorni, qualsiasi variazione in merito ai requisiti di iscrizione.

Il termine del procedimento è di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Controlli

La Regione Piemonte, anche tramite altro soggetto da questa delegato, ha facoltà di richiedere le informazioni necessarie alla verifica, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento.

Qualora a seguito delle attività di controllo dovesse emergere il mancato rispetto dei requisiti previsti, verrà comunicato tramite PEC al beneficiario il preavviso di rigetto (revoca) ai sensi dell'art.10 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i dell'iscrizione al Registro dei birrifici artigianali.

Tenuta e funzionamento del registro regionale

La tenuta, la disciplina e quanto altro necessario al funzionamento del Registro sono demandati alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo che provvederà a dettare disposizioni tecniche sul suo funzionamento operativo con appositi provvedimenti dirigenziali.

Utilizzo del logo

La Regione adotta il marchio grafico della birra artigianale da filiera brassicola piemontese che è così rappresentato:

LOGOTIPO
LETTERING

Birra da filiera piemontese

C=0 M=38 Y=93 K=0

C=65 M=54 Y=52 K=53

C=34 M=52 Y=100 K=38

C=100 M=100Y=100 K=100

C=0 M=0 Y=0 K=0

C=100 M=100Y=100 K=100

C=0 M=0 Y=0 K=0

Ulteriori specifiche grafiche, nonché la versione scaricabile, verranno fornite con specifici provvedimenti dirigenziali ai soggetti beneficiari del logo.

L'uso del logo è concesso alle birre artigianali realizzate da microbirrifici o birrifici agricoli aventi sede nella Regione, autorizzati, titolari di licenza doganale e relativo codice accisa, che assumono il ruolo di beneficiari del logo.

Per l'utilizzo del logo i beneficiari devono essere iscritti al Registro dei birrifici artigianali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20/2022, essere titolari di un Progetto di filiera approvato che si configura come l'insieme coordinato ed organico delle operazioni di filiera alle quali partecipa una aggregazione di soggetti che operano nei diversi segmenti della filiera produttiva brassicola.

Il progetto di filiera, dovrà essere redatto secondo le modalità tecniche indicate dal Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo e dovrà essere oggetto di un Accordo di Filiera brassicola sottoscritto e nel quale siano coinvolti almeno due soggetti, per una durata di almeno un anno.

Gli elementi obbligatori del Progetto di filiera sono:

- 1) svilupparsi nell'ambito della filiera brassicola regionale, intesa come insieme di attività che concorrono alla realizzazione di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base, riferite nella specie al prodotto "birra artigianale", come previsto al punto a) dell'allegato A della legge regionale 20/2022;
- 2) integrazione tra almeno due diversi soggetti;
- 3) prevedere il coinvolgimento di più fasi cui partecipano diversi soggetti economici.

Gli elementi minimi ed obbligatori dell'Accordo di filiera sono:

- 1 i soggetti partecipanti all'accordo ovvero il microbirificio (che assume il ruolo di beneficiario del logo) e le imprese operanti nella filiera;
- 2 le finalità, l'oggetto e gli impegni assunti o da assumere, che si intendono realizzare e che concorrono a definire i contenuti generali;
- 3 i quantitativi complessivi di prodotto (materia prima) cui l'accordo è riferito e quelli forniti dalle imprese agricole di produzione che sottoscrivono l'accordo;
- 4 i quantitativi di birra cui l'accordo è riferito;
- 5 la durata dell'accordo, pari ad almeno un anno

La durata di concessione del logo sarà pari, al massimo, alla durata dell'Accordo di filiera.

Le attività della filiera devono svolgersi nell'ambito geografico della Regione, all'interno della quale debbono necessariamente avvenire tutte le attività di produzione, con la possibile eccezione dei processi e dei prodotti qui tassativamente elencati:

- 1) processi: maltazione; attività consulenziali, di attestazione, controllo, misurazione, certificazione e analoghe; attività accessorie non strettamente necessarie alla realizzazione del prodotto;
- 2) prodotti: coadiuvanti di processo ed additivi; imballaggi e contenitori, incluse relative etichette, avvisi o analoghi, lieviti.

I beneficiari del logo devono:

- 1 garantirne l'uso appropriato;
- 2 tutelarne il valore istituzionale e la funzione di identificazione e di riconoscimento della filiera brassicola piemontese;
- 3 salvaguardare l'immagine della Regione Piemonte attraverso l'uso appropriato dello stesso.

Il logo potrà essere utilizzato esclusivamente sulle birre a cui è concesso, applicandolo nell'etichetta, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i) del Reg. UE 1169/2011, sull'imballaggio, sui manifesti, sulle brochure, sulla carta intestata, sulle fatture, sul sito Web, oltre

che in tutte le altre forme di comunicazione relative alla fornitura di informazioni ai consumatori, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

La richiesta per l'utilizzo del logo dovrà essere presentata utilizzando l'apposita procedura "Concessione logo Filiera Brassicola Piemontese" nei "Servizionline" di SistemaPiemonte. Nelle more della messa in opera della procedura il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo, predisporrà apposita modulistica che dovrà essere sottoscritta ed inviata al Settore tramite Posta Elettronica Certificata a cura del richiedente la concessione del Logo.

La concessione si intende perfezionata solo dopo che il suddetto Settore provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del logo e ne darà comunicazione al richiedente.

La Regione Piemonte, o un altro soggetto da questa delegato, ha facoltà di richiedere le informazioni necessarie alla valutazione del corretto utilizzo del logo provvedendo inoltre ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento.

Ai sensi del successivo art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Qualora a seguito delle attività di controllo dovesse emergere il mancato rispetto dei requisiti previsti, con apposito provvedimento verrà comunicato al beneficiario la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del logo.

Legge regionale 20/2002, articolo 4. Criteri, anni 2023-2024, per l'erogazione dei contributi regionali per la valorizzazione della birra artigianale di filiera agroalimentare regionale

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 2022, n. 20, il presente documento disciplina i criteri per la concessione di contributi per:

- A finanziare la formazione (comprese le azioni formative volte a sviluppare la coltivazione e la lavorazione delle materie prime per la produzione della birra), l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori dell'intera filiera brassicola regionale, l'organizzazione di iniziative/eventi finalizzati a favorire la corretta informazione al consumatore anche promuovendo la giusta consapevolezza delle caratteristiche qualitative del prodotto;
- B interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione, acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità.

L'aiuto di cui al punto A è concesso ai produttori di birra artigianale iscritti al registro dei birrifici artigianali, l'intensità dell'aiuto è pari al 70% della spesa ammessa e sostenuta dal beneficiario; l'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti per la medesima iniziativa.

La spesa minima ammissibile è pari a 5.000,00 €.

La spesa massima ammissibile è pari a 20.000,00 €.

I contributi di cui al punto A sono riservati ad investimenti collettivi.

Il soggetto giuridico che realizzerà l'investimento collettivo deve:

- essere costituito da più imprese aventi tra loro un legame stabile e legalmente riconosciuto;
- avere un proprio fascicolo nella Anagrafe agricola del Piemonte;
- essere stato costituito antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
- essere costituito almeno da 3 produttori di birra artigianale iscritti al registro dei birrifici di cui all'Allegato A. In ogni caso tutti i produttori di birra artigianale aderenti al soggetto giuridico che presenta domanda, devono essere iscritti al registro dei birrifici.

Per la concessione dei contributi di cui al punto A verranno applicati i seguenti punteggi di priorità:

- 1 per ogni impresa, autorizzata all'utilizzo del logo di cui all'Allegato B, facente parte del soggetto giuridico che presenta domanda di contributo: 1 punto, per un massimo di 10 punti;
- 2 soggetto giuridico che presenta domanda di contributo costituito da almeno 5 produttori di birra artigianale: 2 punti;
- 3 per ogni ulteriore produttore di birra artigianale aderente alla associazione di impresa: 0,5 punti, per un massimo di 5 punti;

Qualora al termine della valutazione dei criteri di priorità si verificassero situazioni di parità di punteggio, si utilizzerà il criterio dell'ordine di presentazione della domanda.

I contributi di cui al punto B sono concessi ai produttori di birra artigianale iscritti al registro dei birrifici artigianali, l'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammessa e sostenuta dai beneficiari; l'agevolazione non è cumulabile con altri aiuti per il medesimo investimento.

La spesa minima ammissibile è pari a 10.000,00 €.

La spesa massima ammissibile è pari a 70.000,00 €.

Per la concessione dei contributi di cui al punto B verranno applicati i seguenti punteggi di priorità:

- 1 microbirrificio che sia anche piccolo birrificio agricolo autorizzato all'uso del logo di cui all'Allegato B, 20 punti;
- 2 microbirrificio autorizzato all'uso del logo di cui all'Allegato B, 5 punti;
- 3 piccolo birrificio agricolo, 3 punti;
- 4 imprese di nuova costituzione (da non più di due anni) condotte da giovani (età non superiore a 40 anni compiuti al momento della domanda di contributo), 6 punti; ulteriori 3 punti se l'impresa di nuova costituzione è a prevalente conduzione femminile;
- 5 produzione presso malteria propria o in territorio regionale, 4 punti;
- 6 certificazioni di prodotto e/o di processo: 0,5 punti ciascuna fino a un massimo di 2 punti;

I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 3 non sono tra loro cumulabili

Qualora al termine della valutazione dei criteri di priorità si verificassero situazioni di parità di punteggio, verrà data la priorità alla domanda di imprese condotte da giovani (età non superiore a 40 anni compiuti al momento della domanda di contributo).

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà il criterio dell'ordine di presentazione della domanda.

Si demanda alla Direzione regionale Agricoltura e cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo" l'emanazione di un bando con: date di apertura e chiusura della ricezione delle istanze, istruzioni operative ed elenco in dettaglio delle tipologie degli investimenti ammissibili.

La dotazione finanziaria per gli interventi di cui al punto A è di complessivi euro 40.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

La dotazione finanziaria per gli interventi di cui al punto B è di complessivi euro 260.000,00 per gli esercizi finanziari 2023 e 2024.

I contributi sono concessi in applicazione del Regolamento (CE) n. 1407/2013 (de minimis generale) la cui applicazione è stata prorogata fino al 31/12/2023 dal Regolamento (UE) 2020/972 e non devono essere preventivamente notificati alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento. Considerata l'imminente scadenza del Regolamento n. 1407/2013 (de minimis generale), gli aiuti saranno concessi, salvo diversa disposizione Comunitaria, sulla base del nuovo Regolamento relativo al regime de minimis generale.